



## ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA: AZIONE PROPONIBILE ANCHE NEI CASI DI CARENZE ORIGINARIE DEL TITOLO

Con la pronuncia Cass. civ., Sez. Unite, Sent., data ud. 07/11/2023, dep. 05/12/2023, n. 33954 è stato espresso un importante principio di diritto in tema di sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa, rilevando come il disposto dell'art. 2042 c.c. sia rispettato anche quando la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Di contro l'azione non è esperibile se l'assenza di azioni derivi da prescrizione o decadenza del diritto che si intenda far valere con le procedure ordinarie o quando il titolo sia stato dichiarato nullo per contrasto a norme imperative o all'.ordine pubblico

di **La Redazione**, **Matteo Bottino** IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile *Alessio Giaquinto* 

La Suprema Corte, nella sua più ampia composizione monofilattica, era stata chiamata a esprimersi in merito alla questione della sussidiarietà dell'azione di arricchimento senza causa, con particolare riferimento alla possibilità di proporre tale azione nei casi in cui la stessa si rendeva necessaria in conseguenza di una carenza ab origine del titolo su cui si fondava lo spostamento patrimoniale.

La Corte, analizzando le diverse questioni sottese, ha enunciato il seguente principio di diritto

Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico

Sostanzialmente la Suprema Corte ha rilevato come la sussidiarietà dell'azione di arricchimento di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c. debba essere interpretata nel senso che la relativa domanda può essere formulata non solo quando l'ordinamento non offra altre possibili azioni a tutela della posizione individuale, ma anche quando il titolo originario - si pensi al contratto dichiarato nullo – si rilevi inesistente.

La Corte ha altresì ribadito come l'azione di arricchimento – di contro - non possa essere esperita quando l'assenza di altri strumenti sia conseguenza dell'intervenuta prescrizione e/o decadenza del diritto, ovvero quando la nullità del titolo derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico, posto che in caso contrario si integrerebbe un sostanziale raggiro del disposto di cui all'art. 2042 c.c.

ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA: AZIONE PROPONIBILE ANCHE NEI CASI DI CARENZE ORIGINARIE DEL TITOLO

## Note e riferimenti bibliografici

<sup>\*</sup> Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina: https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=10242